23.1.2024 Commissione Giustizia, Camera dei Deputati

*Audizione informale nell'ambito dell’esame, in sede di Atti del Governo,****dell’Atto n. 102****, recante Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per****l'efficienza del processo penale****, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari.*

Prof.ssa Serena Quattrocolo

Ordinario di diritto processuale penale, Università di Torino

In relazione alla bozza di decreto legislativo sottoposta a parere, si segnalano alcuni profili che potrebbero meritare una messa a punto. Per ragioni legate meramente ai tempi ristretti, si tralasciano le osservazioni positive, per concentrare l’attenzione sugli aspetti meno lineari. Sempre per ragioni di tempestività, si omette un apparato di note bibliografiche e di riferimenti giurisprudenziali.

Per chiarezza, si procederà per punti, facendo riferimento agli articoli del codice di procedura penale toccati dalla bozza di decreto legislativo.

* Art. 133-*ter* c.p.p.: la proposta deroga al termine dei tre giorni per la notificazione/comunicazione del provvedimento che dispone la partecipazione a distanza. Pur facendo formalmente salvi i diritti difensivi, la proposta rischia di rendere molto sperequativa l’applicazione della norma tra diverse sedi giudiziarie e di complicare l’organizzazione della difesa delle parti private. Vero è che il provvedimento elimina la necessità di una eventuale trasferta, di parti e difensori ma, per altro verso, la compressione eccessiva dei tempi può rendere più difficoltosa l’effettiva organizzazione della difesa. Tre giorni non sono un tempo lungo e la loro decurtazione (fino ad un termine di poche ore, pur possibile), non pare offrire vantaggi sempre paragonabili ai possibili intralci che ne possono conseguire.
* Art. 296 c.p.p.: la sostituzione del termine ‘provano’, con il termine ‘dimostrano’ pare del tutto pleonastica. E’ noto che, nel codice, il verbo provare non implica necessariamente il ricorso a ‘mezzi di prova’ regolati nel Libro III, ma indica un risultato da raggiungere, ovvero convincere il giudice dell’esistenza di una condizione, come, in questo caso, la necessaria conoscenza da parte del latitante, del provvedimento coercitivo cui questi si sottrae (sulla scorta delle indicazioni della Corte europea dei diritti dell’uomo nella sentenza Sejdovic c. Italia, 1°.3. 2006).
* Art. 304 c.p.p.: l’esplicita previsione di un nuovo caso di sospensione del decorso dei termini massimi di durata della custodia cautelare in carcere per i casi in cui sia sospesa la udienza predibattimentale parrebbe non strettamente necessaria, dato che tale udienza è concepita come attività endofasica del giudizio, di cui rappresenta un’attività introduttiva.
* Art. 438 co. 5 c.p.p.: opportuna la eliminazione del richiamo ai soli ‘tempi dell’istruzione dibattimentale’, maggiormente auspicabile sarebbe il riferimento, più che alla ‘istruzione’, all’intera fase del giudizio, che reca con sé adempimenti – estranei alla istruzione pura – che però incidono sui tempi di celebrazione del processo.
* Art. 510 co. 3-*bis* c.p.p.: la modifica proposta sembra allargare le situazioni in cui la ripresa audiovisiva dell’assunzione dei mezzi di prova deve essere trascritta. Tale soluzione, da raccordarsi con la previsione dell’art. 139 c.p.p., parrebbe sollevare le parti dall’onere di chiedere esplicitamente la trascrizione, facendo carico al giudice di verificare (secondo la generale previsione dell’art. 139, appunto) l’eventuale accordo delle parti a non disporre la trascrizione. Ne consegue che, in assenza di attivazione delle parti e mancata verifica della loro volontà da parte del giudice, la videoripresa dovrà sempre essere trascritta. Com’è noto, la previsione della videoripresa da parte del d.lgs. 150/2022 è legata alla necessità di restituire spazi - pur ‘mediati’ - di immediatezza, laddove la istruzione dibattimentale debba essere ripetuta per via del mutamento del giudice. La disponibilità della videoripresa offre al nuovo giudice la possibilità di apprezzare molti aspetti della prova già assunta, senza necessità tassativa di ripetizione. Al contrario, la presenza di una trascrizione – rendendo assai più rapido lo ‘scorrimento’ del verbale rispetto alla visione della videoregistrazione – potrebbe disincentivare il ricorso al documento audiovisivo, facendo perdere molti rilevanti elementi prosodici catturati dalla registrazione.
* Art. 656 c.p.p.: l’intervento proposto non elimina i problemi maggiori legati alla nuova disciplina dei rimedi straordinari avverso le sentenze *in absentia* divenute definitive. L’anticipazione della informativa sui rimedi al co. 3 non sana il vuoto della disciplina: nessuna informazione circa i rimedi straordinari è prevista a favore dei soggetti ad essi legittimati, ma non condannati. Infatti, il prosciolto cui sono applicate le misure di sicurezza ha diritto a richiedere la rescissione del giudicato *ex* art. 629-*bis* c.p.p., così come il prosciolto *tout court* *in absentia* può – se vi ha interesse – richiedere la restituzione nel termine per impugnare *ex* art. 175 co. 2.1. c.p.p. Tali soggetti, tuttavia, non sono destinatari di alcuna informazione al riguardo. Certamente l’art. 656 c.p.p. può non essere lo strumento più adatto per garantire tale informazione, ma occorrerebbe un intervento parallelo su altre disposizioni per raggiungere l’opportuno risultato.

Specifica attenzione merita la disciplina dei rimedi ‘anti-stasi’, che rappresenta l’aspetto più incisivo della proposta in esame.

Muovendo dal condivisibile auspicio di semplificare la complessa disciplina ‘a due velocità’, introdotta dal d.lgs. 150/2022, il testo sopprime le interpolazioni inserite nell’art. 415-*bis* c.p.p.

Tutti i rimedi sono ora concentrati nell’art. 415-*ter* c.p.p., ma non per questo la disciplina può dirsi semplificata. Diversi profili rimangono di difficile ricostruzione.

Fermo il c.d. ‘periodo di riflessione’ già da tempo introdotto a favore del pubblico ministero alla scadenza dei termini di durata massima delle indagini preliminari, lo scenario prefigurato *in primis* dal modificando art. 415-*ter* c.p.p. copre le ipotesi di inerzia del p.m. all’approssimarsi della scadenza del suddetto periodo. Secondo la regola generale, scatta l’obbligo di deposito degli atti di indagine. Tuttavia, si prevede che il p.m. possa richiedere – prima che scada la pausa di riflessione – il differimento dell’obbligo di deposito, in ragione di tre motivi, in parte ispirati anche alla dir. 2012/13/UE. Se nessun dubbio interpretativo suscita l’ipotesi della lett. A, le lett. B e C pongono, invece, una serie di questioni. In primo luogo, sia consentito segnalare la difficoltà di comprendere chiaramente quali situazioni ricadano effettivamente *sub* B e quali *sub* C. Il riferimento alla connessione tra procedimenti (di cui alla lett. C) che, a prima lettura, parrebbe essere determinante, invero non lo è, poiché pure nella lett. B rientrano ipotesi di procedimenti anche per fatti (taluni ascrivibili all’art. 407 co. 2 c.p.p.) connessi, giacchè si richiama espressamente l’ipotesi della separazione, quale alternativa che potrebbe possibilmente escludere la necessità di chiedere il differimento del deposito degli atti. Per evitare gravi dubbi interpretativi, sarebbe opportuno chiarificare le due formulazioni. Inoltre, come accennato, le due lett. B e C si rifanno alle ipotesi di differimento della conoscenza degli atti del procedimento contemplate dalla dir. 2012/13/EU, in materia di diritto alla informazione sui diritti e sul procedimento. Tuttavia, la direttiva, nel prevedere tali ipotesi di differimento della discovery, fa espressamente salvi i diritti della difesa. Posto che la formula impiegata dalla direttiva è certamente molto generale, sarebbe tuttavia estremamente opportuno richiamarla – in una accezione più conforme allo stile e alle forme del codice di procedura penale – quale parametro impiegato dal giudice per valutare se autorizzare o meno il posticipo del deposito.

Estremamente complessa è la lettura del quarto comma del novellando art. 415-*ter* c.p.p., che meriterebbe una riscrittura. In particolare, si sovrappongono nella disposizione – almeno apparentemente – duo ordini di criteri diversi di decisione. In relazione, infatti, al vero e proprio rimedio antistasi, si prevede che il g.i.p. sia destinatario della richiesta della persona sottoposta alle indagini e della persona offesa di valutare le ragioni della perdurante inerzia del pubblico ministero, oltre la scadenza del ‘periodo di riflessione’. Precisato che, invero, persona offesa e indagato potrebbero non essere al corrente dell’avvenuta richiesta di differimento di *discovery* del p.m. al g.i.p., il comma 4 stabilisce che il giudice ordini all’inquirente di attivarsi se i motivi dell’inerzia sono ingiustificati. Successivamente, però, il testo sembra prevedere implicitamente che il g.i.p. ordini l’attivazione del p.m. solo quando non sussistano i casi indicati dal co. 2, appunto, alle lett. A, B, C. Non si comprende, dunque, quali siano i parametri che il g.i.p. deve considerare: tutti i profili che paiono segnalare un’ingiustificata inerzia? Oppure deve intendersi che vanno verificate, ai fini dell’esclusione dell’ordine di attivazione, solo le ipotesi del comma 2? Inoltre, rimane del tutto sottaciuto il potere del g.i.p. di ordinare anche la *discovery* degli atti, nelle more dell’assunzione delle determinazioni del p.m. sull’azione penale. Deve ritenersi il dovere di deposito implicito? E’ implicito il potere del g.i.p. di ordinarlo? Si tratta di aspetti niente affatto secondari, che meritano una opportuna riconsiderazione.

Ai fini dell’effettivo funzionamento del meccanismo, questi passaggi della normativa devono essere precisati. Si incorre, altrimenti, in quella condizione che la Corte europea dei diritti dell’uomo definisce ‘illusoria’, facendo riferimento a situazioni in cui la legge nazionale formalmente riconosca ai soggetti del processo diritti e garanzie, impedendone, tuttavia, l’effettiva fruizione, a causa di formulazioni o prassi applicative troppo contorte.

 Con osservanza,

 Torino, 23 gennaio 2024

Prof.ssa Serena Quattrocolo